

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Contributi a fondo perduto, CIG e bonus 1000 euro

Il decreto "Ristori" ([decreto legge n. 137/20](#)), in vigore dal 29 ottobre 2020, ha introdotto misure di sostegno delle imprese e dei lavoratori che, con i DPCM urgenti emanati nel corso del mese di ottobre, hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva svolta in via principale.

Contributi a fondo perduto

Il decreto riconosce agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte temporaneamente un contributo a fondo perduto. Condizione di spettanza sono:

- che si tratti di imprese esistenti alla data del 25 ottobre 2020;
- che risultino attive;
- che l'attività prevalente svolta sia tra quelle riferite ai codici ATECO individuati dal decreto;
- che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 o che la partita IVA sia stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.

L'importo spettante verrà accreditato direttamente, entro il 15 novembre, sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge "Rilancio".

Le imprese che non hanno ricevuto il contributo a fondo perduto ai sensi del decreto Rilancio ma sono in possesso dei requisiti devono presentare apposita istanza.

Per il calcolo del contributo bisogna applicare dei coefficienti di indennizzo del 400%, 200%, 150% e 100% da utilizzare come moltiplicatori rispetto a quanto è stato erogato a fondo perduto in base al decreto Rilancio. Il [decreto Ristori](#) dettaglia a quale coefficiente fare riferimento collegandolo al codice ATECO del beneficiario del provvedimento.

Per procedere al calcolo bisogna basarsi sulla perdita di fatturato di aprile e sul totale dei ricavi 2019.

Il meccanismo per la quantificazione del contributo da seguire è il seguente:

- le partite IVA con fatturato 2019 fino a 400.000 euro devono prima calcolare il 20% della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020. Sul dato ricavato bisognerà applicare la percentuale prevista dal decreto Ristori per la categoria di riferimento;
- per le imprese con fatturato 2019 fra 400.000 e 1 milione di euro e con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro il meccanismo è analogo. Il primo cluster deve prima calcolare il 15% delle perdite registrate, mentre per le imprese fino a 5 milioni calcoleranno il 10% della perdita di fatturato e sulla quale poi verrà utilizzato, come moltiplicatore, il coefficiente individuato nel decreto Ristori afferente alla specifica attività imprenditoriale;
- per le imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro l'indennizzo è sempre pari al 10% della perdita di fatturato di aprile 2020.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



L'entità delle somme, che secondo le stime dell'Esecutivo dovrebbero arrivare sui conti correnti entro metà novembre, dipende, come si evince dall'esemplificazione di calcolo esposta, dalle performance storiche delle singole imprese rapportate a un preciso periodo: aprile 2019 e aprile 2020.

Questa scelta, che aiuta innegabilmente a velocizzare i tempi dei pagamenti, si fonda però su un approccio "puntuale" e "storico" e non di flusso, ovvero, non "ripara" alle perdite di cash flow generate nell'intervallo tra la prima e la seconda ondata ed è indubbiamente insufficiente a coprire le prevedibili future perdite.

Proroga della Cassa integrazione COVID-19

Il decreto Ristori prolunga il periodo di fruizione della Cassa integrazione di ulteriori settimane. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività produttiva in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 settimane da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Sugli importi erogati ai lavoratori sospesi il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo addizionale ad aliquota contributiva inversamente proporzionale alla riduzione di fatturato.

Il contributo non è dovuto in caso di riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Bonus di 1000 euro per i lavoratori stagionali

L'art. 16 del decreto Ristori replica le previsioni di cui all'art. 9 del decreto Agosto (decreto-legge 5 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedendo una nuova indennità, una tantum, dell'importo di 1000 euro.

Beneficiari del bonus sono gli stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) e degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta, i prestatori d'opera che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Settore del turismo e degli stabilimenti termali

Hanno diritto al bonus di 1000 euro i dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Ristori e che, nel medesimo periodo, hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di indennità di disoccupazione NASpl alla data di entrata in vigore del decreto Ristori.

Ed infine il bonus è riconosciuto ai lavoratori a termine titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Tali lavoratori non devono essere titolari alla data dell'entrata in vigore del decreto Ristori di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Altri settori e lavoratori

La nuova indennità una tantum dell'importo di 1000 euro spetta anche a:

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



1. Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali: tali lavoratori dipendenti devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
2. Lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori;
3. Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (sono di conseguenza esclusi i professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale), che - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori - sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 codice civile) e che all'entrata in vigore del decreto non abbiano un contratto attivo. Tali lavoratori devono essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale;
4. Incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114): tali lavoratori devono poter fare valere un reddito annuo per l'anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro. Devono inoltre essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data dell'entrata in vigore del decreto Ristori e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono inoltre essere titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente), nonché di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

Viene poi riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

1. con almeno 30 contributi giornalieri versati allo stesso Fondo dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto Ristori, dai quali deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
2. con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto Ristori e con un reddito derivante non superiore ai 35.000 euro.

Regime fiscale

Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il REM.

Domanda all'INPS

La domanda per le indennità sopra indicate va presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020, utilizzando il modello di domanda che sarà reso disponibile dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Bonus 800 euro per i lavoratori sportivi

L'art. 18 del decreto Ristori riproduce, per il mese di novembre 2020, la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), dall'art. 98 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e dall'art. 12 del decreto Agosto, elevandola a 800 euro.

L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori dello sport che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Più nel dettaglio, viene riconosciuta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Anche in questo caso il bonus è esentasse.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica resa disponibile dalla società Sport e Salute s.p.a.

Ai lavoratori che hanno già ricevuto le indennità dei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno l'indennità per il mese di novembre 2020 viene erogata automaticamente dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro